

STATUTO

LUNENUOVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAMPOGALLIANO MO VIA
BARBOLINI 15

Numero REA: MO - 350783

Codice fiscale: 03016200366

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-01-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato B all'atto rep.n. 81928/24141

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE

Art. 1

1. E' costituita con sede in Campogalliano (MO), all'indirizzo risultante dagli atti depositati presso il competente Registro delle Imprese una Società Cooperativa Sociale con la denominazione di LUNENUOVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.
2. La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e nei termini di legge.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le norme del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in quanto compatibili e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti le società cooperative secondo il modello di società a responsabilità limitata.
4. Il domicilio di ogni socio per i rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

Durata

Art. 2

La Società avrà la durata fino al **31/12/2040**.

TITOLO II

SCOPO

Art. 3

- La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata.
- Lo scopo che i soci cooperatori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.
- Ai fini del raggiungimento degli scopi sociale e mutualistico i soci, all'atto dell'ammissione, ed in relazione alla attività lavorativa da svolgere, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma, con le conseguenze e gli effetti definiti dalle disposizioni di legge per le diverse tipologie contrattuali.
- La Cooperativa, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale in materia, con particolare riferimento alla Legge 8 novembre 1991, n. 381 e nel rispetto della realizzazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 112/2017, persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana prefiggendosi il seguente scopo:
 - svolgere a favore di persone fisiche e soggetti pubblici o privati, diversi da persone fisiche, tutte le attività di carattere socio-assistenziale, riabilitativo, terapeutico, sanitario, educativo, culturale e formativo, comprese attività complementari ed accessorie per l'espletamento dei servizi offerti;

- utilizzare e coordinare le prestazioni gratuite e volontarie offerte eventualmente da enti o persone;
- contribuire al potenziamento dei servizi per la salute, e la "qualità della vita" dei cittadini anche attraverso la gestione collaborativa con servizi istituiti da Enti pubblici, privati e Società private;
- essere soggetto attivo per promuovere e partecipare, contribuendo direttamente a tutte le attività sociali, culturali, assistenziali, previdenziali e mutualistiche atte a favorire lo sviluppo del mutuo aiuto, di concreti aspetti di solidarietà e di una partecipazione democratica ai processi decisionali interni alla Cooperativa nel rispetto delle regole e delle responsabilità organizzative.
- Per ciò stesso la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue e alle Leghe cooperative e mutue territoriali nella cui giurisdizione ha la propria Sede sociale.
- Su delibera del Consiglio d'Amministrazione potrà aderire all'Associazione Nazionale di Categoria, alle Associazioni Cooperative provinciali e regionali nonché ad altri Organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.
- La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

OGGETTO

Art. 4

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci ha per oggetto:

1. esercitare, nell'ambito dei servizi sociosanitari, educativi e assistenziali, attività idonee a rimuovere gli ostacoli che inibiscono lo sviluppo delle potenzialità e delle risorse della personalità attraverso interventi interdisciplinari basati sulle scienze psicologiche, sociologiche, pedagogiche e mediche;
2. organizzare e gestire, direttamente o indirettamente, il servizio di assistenza sociale, anche domiciliare, ad anziani, degenti, disabili, ed alle famiglie nonché l'istituzione e la gestione dei servizi complementari ed accessori a tale attività;
3. organizzare e gestire, direttamente o indirettamente servizi di assistenza di base, educativa e riabilitativa, anche in forma domiciliare, a persone anziane, ai degenti, a disabili fisici e psichici, a persone, anche minori, in stato di disagio, nonché l'istituzione e la gestione di servizi accessori e complementari a tali attività;
4. la gestione di case di cura, di strutture protette, di residenze sanitarie assistenziali, di centri diurni, comunità alloggio e di appartamenti protetti ed ogni altra tipologia di servizio (residenziale, diurna, domiciliare, ambulatoriale) volta all'assistenza, cura, animazione e riabilitazione dell'anziano anche affetto da patologie particolari;
5. gestire centri socio-riabilitativi, assistenziali, terapeutici ed educativi, sia residenziali che diurni, e di ogni altra tipologia di servizio (residenziale, diurna, domiciliare, ambulatoriale), volta all'assistenza, educazione, animazione, riabilitazione fisica e sociale di soggetti, anche minori, con handicap fisici, psichici e sensoriali;
6. gestire servizi residenziali, diurni, domiciliari e territoriali volti a: ria-

bilitazione sociale, educazione, assistenza e cura di soggetti, anche minori, in stato di disagio (tossicodipendenti, minori a rischio, carcerati, extra-comunitari);

7. gestire nidi, scuola d'infanzia, centri di gioco ed ogni altra tipologia di servizio, sia continuativa che temporanea volta alla educazione ed assistenza della prima infanzia;

8. gestire servizi di assistenza, accompagnamento, trasporto e simili per bambini, anziani, infermi, disabili e soggetti in stato di bisogno;

9. attività di accoglienza, orientamento, consulenza psico-sociale e legale ; attivazione di gruppi di auto mutuo aiuto e crescita, attività di formazione degli operatori che si occuperanno degli interventi per le vittime di violenza, incontri di coordinamento e promozione dei servizi;

10. organizzare e gestire, direttamente o indirettamente, interventi di cura attraverso pratiche educative/terapeutiche e riabilitative definite comunemente "non convenzionali" (musicoterapia, educazione psicomotoria, arte terapia, cromoterapia, feng shui, domoterapia, danza terapia, ginnastica dolce, pet therapy, teatroterapia ecc.);

11. consulenza psicologica e psicopedagogica;

12. organizzare e gestire, direttamente o indirettamente, la formazione al lavoro di cura rivolto ad operatori di ogni ordine e grado di scuola dei servizi socio-sanitari, dei servizi socio-educativi, di associazioni di volontariato;

13. organizzare e gestire, direttamente o indirettamente laboratori socio-educativi per minori e/o adulti, interventi di animazione nel territorio e nelle istituzioni;

14. organizzare e gestire, direttamente o indirettamente, progetti per l'incontro e lo scambio tra culture e pratiche educative differenti anche in collaborazione con altri enti e organizzazioni impegnati nell'ambito dell'educazione interculturale e della cooperazione internazionale;

15. organizzare e gestire, direttamente o indirettamente progetti di solidarietà in collaborazione con privati, enti locali, associazioni e cooperative rivolti a tutti i soggetti deboli: uomini (disabili, anziani, donne e uomini migranti, ecc..) e prestazioni di servizi socialmente utili;

16. la stipulare convenzioni e instaurazione di rapporti con strutture sanitarie, sociali, culturali e istituti di formazione, pubblici e privati nonché con professionisti e con operatori in genere;

17. la gestione di attività complementari all'insegnamento e all'integrazione degli alunni nei nidi d'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, che sia di ausilio alla didattica dell'insegnamento istituzionale e del programma della stessa;

18. la gestione diretta di appositi e attrezzati presidi sanitari e parasanitari;

19. la gestione di strutture per lo svolgimento di attività rivolte a favorire il mantenimento ed il recupero della forma fisica e delle funzioni intellettuali;

20. la gestione, anche integrata, dei servizi elencati;

21. la fornitura di tutti gli articoli, nonché ausili e materiali atti ed idonei alla realizzazione dell'oggetto sociale;

22. l'organizzazione di corsi, lezioni, dibattiti e conferenze per favorire la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei sin-

goli soci e dipendenti, per singole figure professionali al fine di elevare il grado delle prestazioni;

23. stipulare contratti, convenzioni con amministrazioni pubbliche e con privati, partecipare ad appalti indetti da privati, dallo Stato, Province, Comuni, Enti Locali; assumere servizi inerenti all'oggetto sociale;

24. svolgere attività di formazione e consulenza rivolte al proprio interno o ad operatori dei servizi sanitari, sociali, assistenziali, educativi ed assistenziali, ad utenti dei servizi sociosanitari ed educativi e ad altri soggetti che abbiano interesse per tali servizi.

La Cooperativa può prevedere al proprio interno un centro ricerca, formazione e aggiornamento rivolto ad utenti interni ed esterni alla cooperativa al fine di qualificare ulteriormente la funzione della cooperativa stessa e il perseguimento delle finalità statutarie.

La Cooperativa intende svolgere attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare, sia in modo permanente sia secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altre realtà imprenditoriali o strutture cooperative, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La cooperativa potrà assumere commesse, lavori e appalti, nonché partecipare ad aste e gare, indette da amministrazioni statali, anche autonome, da Regioni, Province, da Comuni e da qualsiasi ente pubblico o privato, nonché da aziende pubbliche e private. Essa inoltre potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

La Cooperativa potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dalla assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle disposizioni definite dall'art. 11 del DLgs. 1 settembre 1993 n. 385 ("Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia") e relativi provvedimenti di attuazione. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione e/o il potenziamento aziendale ai sensi dell'art. 4 Legge 31 Gennaio 1992 n. 59.

La Società può svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi tutti sopra elencati.

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico, ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI

ART.5

Il numero dei soci cooperatori è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa.

Sono soci cooperatori coloro che:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, come definito nell'apposito regolamento interno.

Il socio cooperatore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme previste, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

Possono, altresì, rivolgere domanda di ammissione a socio coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di soci volontari, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 8 novembre 1991, n.381. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Nella gestione dei servizi e delle attività, le prestazioni dei soci volontari possono essere usate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Possono essere ammessi come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di cooperative sociali, secondo quanto previsto all'art. 11 della Legge 8 novembre 1991, n.381.

Art. 6

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente:

- Cognome, nome data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta;
- I motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere ammesso;
- L'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- La dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i regolamenti, e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per quanto riguarda i soci persone giuridiche, qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione, possono divenire soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa. In caso di domanda di ammissione a socio persona giuridica, questa dovrà allegare alla domanda copia del proprio statuto sociale, nonché estratto di copia autentica della delibera di adesione alla cooperativa assunta dall'organo sociale preposto. E' inoltre fatto obbligo alle persone giuridiche di indicare nella domanda di ammissione la persona autorizzata a rappresentarle e fornire copia autentica dell'atto che conferisce tale mandata al soggetto rappresentante, salvo il caso sia indicato il Presidente o il Vicepresidente o l'Amministratore unico della persona giuridica richiedente.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui **all'art. 5** e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicate nel successivo art. 8, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato; essa diventerà operativa e sarà annotata sul libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento di quanto previsto dalla delibera di ammissione. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che sia stato effettuato detto versamento, la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento di indicato nella delibera di ammissione. In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con immediata annotazione nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall'art. 2519, co. 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, l'Assemblea dei soci dovrà prima procedere alla modifica dello statuto. Successivamente la delibera di ammissione del nuovo socio deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo amministrativo deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

Nella relazione al bilancio, oppure in caso di redazione del bilancio abbreviato ex art. 2435 bis, in nota integrativa, dovranno essere illustrate le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Tutti i soci sono obbligati:

- a versare, con modalità e i termini che verranno indicati dall'organo amministrativo, l'importo delle quote sottoscritte che non può essere inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- l'accettazione espressa della clausola di mediazione di cui al successivo articolo 35.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo volontario,

né essere cedute e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Soci Volontari

Art. 7

1. I soci volontari prestano la loro attività gratuitamente. Essi sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.
2. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
3. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.
4. I soci volontari partecipano attivamente e fattivamente alla vita cooperativa, hanno il diritto di voto nelle assemblee e possono inoltre essere eletti negli organi sociali.

Art. 8

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, tenendo conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

Tale divieto non opera nei confronti dei soci volontari.

Art. 9

L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale.

L'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del L'Organo amministrativo, in conformità a quanto previsto da apposito regolamento stabilisce :

- la durata del periodo di formazione o inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale;
- L'importo della quota sociale che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50 % di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art.18, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle Assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione dell'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in Assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto ammi-

nistratore della Cooperativa.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, comunque non superiore a 5 anni, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa. In tal caso, l'Organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 12.

RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE

Art. 10

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o scioglimento in caso di persona giuridica.

Art. 11

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato, autonomo o in qualsiasi altra forma, sia cessato per qualsiasi motivo.

2. Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale.

3. Spetta all'Organo amministrativo constatare, entro 60 giorni dalla comunicazione, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

4. Se non sussistono i presupposti del recesso, il consiglio di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure di cui al successivo articolo 35.

5. Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per il rapporto mutualistico, dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 12

1. L'esclusione può essere deliberata nei confronti del socio:

- a. che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché delle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico;
- b. che, senza giustificato motivo e pur dopo formale intimazione scritta, si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- c. che non possieda o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- d. che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza agli interessi sociali, senza autorizzazione preventiva della maggioranza dei soci;
- e. il cui rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto con licenziamen-

to per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
f. il cui rapporto di lavoro autonomo o in qualsiasi altra forma sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
g. che si sia dimesso o abbia comunque risolto l'ulteriore rapporto di lavoro;
h. il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato instaurato con la Cooperativa sia stato risolto per giustificato motivo oggettivo, secondo le condizioni e modalità previste dalla legge e dall'apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142;
i. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8 senza l'autorizzazione preventiva ivi prevista;
j. che, senza giustificato motivo, si rifiuti, benché formalmente richiesto, di partecipare ai lavori dell'impresa sociale, ovunque questa abbia cantieri o altre sedi lavorative;
k. che nell'esercizio della propria attività commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 del Codice Civile;
l. che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;
m. che venga sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o fallimento;
n. che in qualunque modo arrechi gravi danni, anche morali, alla Cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.
2. Spetta all'Organo amministrativo deliberare l'esclusione del socio.
3. In caso di esclusione del socio cooperatore lavoratore, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.
Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre le procedure di cui al successivo articolo 35, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Art. 13

1. Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci che ne sono destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Alla deliberazione di recesso e di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione di diritto dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salva, in caso di esclusione e in relazione alla particolarità del caso, la diversa e motivata decisione dell'Assemblea.
3. Le controversie che insorgessero fra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione degli organismi di cui all'art. 35 del presente Statuto.
4. I soci che intendono reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, dovranno proporre l'attivazione delle relative procedure con atto comunicato alla cooperativa, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso. L'iniziativa del socio non ha effetto sospensivo della delibera del Consiglio di Amministrazione.
5. La risoluzione del rapporto di lavoro del socio lavoratore, salva con-

traria disposizione del Consiglio d'Amministrazione, comporta il venir meno del rapporto sociale.

Art. 14

1. I soci receduti od esclusi e i liquidatori delle società socie sciolte hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dell'art. 7 della legge 59/92 o attribuito a titolo di ristorno. La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo. In ogni caso la liquidazione non comprende il rimborso dell'eventuale sovrapprezzo versato.

2. Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito, deve essere effettuato entro i 180 giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

3. Il rimborso della parte di capitale sociale attribuito a titolo di ristorno può essere corrisposto in più rate, in un massimo di 5 anni, unitamente agli interessi legali ex art. 2535, c.c. ultimo co..

Art. 15

In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota sottoscritta ed eventualmente attribuita a titolo di rivalutazione e di ristorno nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, si matura entro i 180 giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Art. 16

1. I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre 5 anni dalla scadenza del termine di 180 giorni indicato rispettivamente nel precedenti artt.14 e 15.

2. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta rimborso della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un delegato unico alla riscossione.

3. La quota per la quale non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI COOPERATORI

Art. 17

1. Le tipologie e gli ulteriori rapporti instaurati con i soci cooperatori, le prestazioni di lavoro, il trattamento economico e normativo applicabile e i relativi effetti sono disciplinati da apposito regolamento, approvato dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

2. Il regolamento stabilisce inoltre:

a. L'assetto organizzativo, aziendale e del lavoro, in relazione anche alle diverse tipologie di rapporti instaurabili con i soci e con il restante personale, dipendente e collaboratore;

b. le ragioni in presenza delle quali l'Assemblea può deliberare la sospensione o la riduzione delle prestazioni lavorative del socio, ed i relativi effetti;

c. i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabi-

- lire le misure per farvi fronte;
d. il programma di mobilità in presenza delle condizioni previste dalla legge;
e. le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.
3. Per i soci volontari che prestano gratuitamente la loro attività, valgono le disposizioni dell'art. 2 della Legge 8 novembre 1991 n. 381.

RISTORNO

Art. 18

1. L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare l'attribuzione dei ristorni ai soci cooperatori, proporzionalmente alla qualità e quantità delle prestazioni lavorative effettuate a favore della cooperativa, in conformità ai criteri stabiliti in apposito regolamento e nel rispetto dei limiti, delle condizioni stabilite dalla normativa vigente e delle disposizioni del presente statuto.
2. Il ristorno potrà essere attribuito:
- mediante corresponsione ai soci a titolo di integrazione delle retribuzioni medesime;
- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote, anche in deroga all'art. 2525 c.c..

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE

Art.19

1. Il patrimonio della Cooperativa è costituito
a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori e dai fondi costituiti con i conferimenti dei soci sovventori;
b. dalla riserva legale, formata con gli utili di cui all'art. 21 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti;
c. dall'eventuale fondo sovrapprezzo;
d. dalla riserva straordinaria;
e. da ogni altro fondo o riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.
2. Le riserve, tranne quella di cui al punto c), sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i soci cooperatori durante la vita della Società né all'atto del suo scioglimento.
3. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle loro partecipazioni.

GESTIONE SOCIALE E BILANCIO

Art. 20

1. L'esercizio sociale va dal 1° (primo) Gennaio al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio sociale la Cooperativa provvede alla redazione del bilancio e alla relazione al bilancio; in tale relazione o, in sua assenza, nella nota integrativa, dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici in conformità con il carattere cooperativo della società, an-

che nei suoi risvolti sociali, con particolare riferimento ai benefici prodotti a vantaggio delle persone svantaggiate a favore delle quali la cooperativa opera, dei soci e della comunità tutta, nonché le ragioni delle decisioni assunte per l'ammissione dei nuovi soci cooperatori.

3. Nella nota integrativa al bilancio sono evidenziati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, eventualmente con distinzione delle diverse gestioni mutualistiche, con documentazione della condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 c.c., tenuto conto in ogni caso della disposizione di cui 111 septies R.D. 30 marzo 1942 n. 318.

4. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente art. 18 e sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a. a riserva legale, nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge, mai divisibile fra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 (dodici) della legge 16 Dicembre 1977 n. 904;

b. una quota pari al 3% (tre per cento) ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

c. ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci cooperatori e sovventori, ai sensi e nei limiti contemplati dall'art. 7 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

d. ad eventuale remunerazione ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dalle leggi in materia per la sussistenza dei requisiti mutualistici, ragguagliata al capitale effettivamente versato;

e. a remunerazione delle azioni dei soci sovventori, nei limiti stabiliti dall'articolo 2514, lett. b), del codice civile, e secondo le modalità stabilite dall'art. 38;

f. la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'art. 19, mai divisibili tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 (dodici) della Legge 16 Dicembre 1977 n. 904.

5. L'Assemblea può altresì deliberare che, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, la totalità dei residui attivi, al netto della quota pari al 3% da devolversi ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, venga devoluta al fondo di riserva legale.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 21

Sono organi della Società:

1. l'Assemblea dei soci;
2. L'Organo amministrativo;
3. L'Organo di controllo, se nominato;

DECISIONE DEI SOCI

Art. 22

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più ammini-

stratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

2. In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

a. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;

b. l'approvazione del bilancio sociale;

c. la nomina e la revoca degli amministratori, anche senza giusta causa;

d. l'attribuzione di eventuali gettoni di presenza da corrispondersi all'organo amministrativo per l'attività svolta a favore della società;

e. la nomina dei sindaci, del presidente del Collegio sindacale e del revisore, se la nomina è obbligatoria per legge o, comunque, se nominati;

f. le modificazioni dello statuto;

g. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

h. le decisioni in merito al conferimento, cessione acquisto di azienda o ramo di azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società o impresa.

i. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

j. l'approvazione dei regolamenti interni, compresi i regolamenti con cui vengono definiti la tipologia dei rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori, i relativi criteri, condizioni e modalità e i trattamenti economici, da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche statutarie;

k. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori, dei Sindaci e dei soggetti incaricati del controllo contabile;

l. la deliberazione sulla eventuale erogazione dei ristorni;

m. la determinazione della misura della quota di partecipazione che dovrà essere sottoscritta dai soci;

n. la deliberazione su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto o sottoposti al loro esame dagli amministratori.

2. Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dal successivo art. 23.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 23

1. L'Assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.

2. La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante avviso affisso nella sede sociale e comunicato con lettera raccomandata, anche a mano, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali almeno 8 giorni prima dell'assemblea. Se la convocazione viene effettuata mediante telefax o posta elettronica, l'avviso deve essere inviato rispettivamente al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica comunicati alla società e annotati nel libro soci.

3. In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e quando tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti

o informati della riunione e può deliberare quando nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori e i sindaci, qualora questi ultimi siano stati nominati, non sono presenti, il presidente dell'assemblea dovrà inserire nel verbale che gli amministratori e i sindaci sono stati informati della riunione.

4. La convocazione deve indicare l'indicazione del luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, e potrà contenere l'avviso della seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta, da tenersi in giorno diverso da quello indicato nella prima.

5. In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati per delega almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

6. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea tanto ordinaria che straordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

7. Per le votazioni si procederà normalmente con voto palese o con altro sistema deliberato dall'Assemblea dei soci per le elezioni delle cariche sociali.

Art. 24

1. L'Assemblea dei soci ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 giorni, qualora sussistano le condizioni previste dalla legge.

2. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale o da un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del totale dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

3. Alle delibere che importano modificazione dell'atto costitutivo si applica l'art. 2436 c.c.

4. Le adunanze dell'Assemblea potranno avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire in tempo reale su tutti gli argomenti. In questo caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove è presente di persona il Presidente ed il segretario dell'Assemblea.

Art. 25

1. Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci cooperatori e sovventori che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni. Ogni socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia il valore della quota posseduta. Il socio sovventore ha diritto ad un numero di voti differenziato a seconda della partecipazione e della delibera di emissione delle relative azioni.

2. In ogni caso, se il socio sovventore riveste anche la qualifica di socio cooperatore avrà diritto ad un solo voto come socio cooperatore.
3. Il socio può farsi rappresentare nelle Assemblee da un altro socio appartenente alla medesima categoria, non amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare **più di un altro socio**. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale della Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Art. 26

1. L'Assemblea è presieduta uno dei soci presenti, che assume le funzioni di Presidente dell'Assemblea, oppure dal rappresentante legale o, in mancanza, dal socio più anziano di età.
2. L'Assemblea nomina un Segretario e, quando occorrono, due o più scrutatori.
3. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal Segretario.
4. Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dall'assemblea dei soci, dal notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 27

1. La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei soci, che determinano nella delibera di nomina i poteri e la durata dell'incarico.
2. La maggioranza del Consiglio di Amministrazione deve essere scelta tra i soci cooperatori. Gli amministratori durano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi; essi possono essere rieletti.
3. La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo è stato costituito.
4. Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci al momento della nomina, il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e un Vicepresidente.
5. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli amministratori. In tal caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 c.c. Non possono essere delegati, oltre le materie previste dall'art. 2381, i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci ;
6. Delle deliberazioni della seduta del Consiglio di Amministrazione si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario, se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 28

1. L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, salvo le competenze attribuite dal presente statuto o dalla legge all'Assemblea dei soci.

2. Spetta pertanto, fra l'altro e a titolo esemplificativo, all'Organo amministrativo:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. redigere i Bilanci;
 - c. predisporre il Bilancio sociale;
 - d. compilare i regolamenti interni, previsti dallo Statuto che si rendano comunque utili o necessari per disciplinare la vita sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alle attività sociali; fra gli altri, vendere, acquistare, permutare beni o diritti mobiliari o immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso Istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto, e compiere qualsiasi operazione di banca e finanziaria in genere ivi compresa l'apertura di sovvenzioni o mutui sia ordinari che agevolati, sia per esigenze di cassa che per investimenti, sia con Enti di credito che con Istituti specifici per il credito sportivo e simili, concedendo tutte le garanzie, anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere; concorrere o indire gare di appalto per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti, munirsi dei permessi, delle autorizzazioni e di quant'altro necessario per l'esercizio delle sue attività;
 - f. conferire nei limiti di Legge procure, sia generali che speciali, ferme le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione dal successivo articolo 32, nominare il Direttore determinandone le attribuzioni, i limiti di potere e la retribuzione;
 - g. assumere e licenziare il personale della Società fissandone le mansioni, le qualifiche e le retribuzioni;
 - h. deliberare l'adesione della Cooperativa a Società e ad organismi consortili ed associativi;
 - i. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
 - j. deliberare l'eventuale variazione del tasso di interesse applicato sul prestito dei soci, nei limiti previsti dal regolamento relativo;
 - k. compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizione della Legge e dello Statuto, siano riservati all'Assemblea.
3. In occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, l'organo amministrativo relaziona sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 29

1. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo viene convocato dal Presidente ogni qualvolta vi sia materia su cui deliberare, oppure su domanda di almeno un terzo dei consiglieri; il Consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia.
2. La convocazione è fatta a mezzo lettera o email, appositamente comunicata dall'amministratore, da spedirsi non meno di 3 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di telegramma o fax o email in

modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi o il revisore, se nominati, ne siano informati almeno 1 giorno prima della riunione.

3. Le adunanze del Consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

4. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi.

5. Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno essere tenute anche con il metodo della audio o videoconferenza a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale saranno presenti almeno il presidente ed il segretario, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

Art. 30

1. In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei soci che provvederà alla sostituzione definitiva.

2. Gli Amministratori nominati dall'Assemblea dei soci durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

3. Tuttavia, se la maggioranza degli amministratori rassegna le proprie dimissioni o, comunque, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di amministrazione decade automaticamente e gli amministratori rimasti in carica provvedono a convocare d'urgenza l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio.

4. In caso di dimissioni o cessazione dell'amministratore unico, questi resterà in carica fino alla nomina del nuovo amministratore da parte dei soci.

5. Il compenso annuale dell'organo amministrativo è determinato annualmente dall'Assemblea dei soci.

RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 31

1. La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi e in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. Il rappresentante legale è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone liberatorie quietanze.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice Presidente.

4. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente può delegare i propri poteri al Vice Presidente e a membri del consiglio; il Presidente può delegare parte dei propri poteri, con speciale procura, a dipendenti della Società.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 32

1. Ove si verificassero i presupposti di legge, la Cooperativa procede alla nomina di un sindaco unico ovvero del Collegio Sindacale, composto da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea.
2. L'Assemblea potrà comunque provvedere alla nomina del Collegio sindacale o del sindaco unico anche qualora ciò non sia obbligatorio per legge.
3. L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

Art. 33

1. L'Organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
2. L'Organo di controllo relaziona in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.
3. Partecipa a norma di legge alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.
4. L'Organo di controllo, che può in ogni momento provvedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, deve effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge.
5. Di ogni ispezione dovrà compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro.
6. L'Organo di controllo esercita inoltre il controllo contabile della società, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.
7. I soci, con apposita delibera assembleare, pur in assenza dei requisiti richiesti dall'art. 2543 c.c. possono in ogni momento nominare un Organo di controllo o un revisore, determinandone competenze e poteri.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 34

La revisione legale dei conti è affidata al Sindaco Unico o al Collegio sindacale ovvero, a norma di legge, anche nel caso in cui non fosse nominato il Sindaco Unico o il Collegio sindacale, può essere affidata ad un Revisore nominato con decisione dei soci e funzionante secondo le norme stabilite dal D.Lgs 39/2010 e succ.modifiche ed integrazioni.

TITOLO VII

CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

Art. 35

Tutte le controversie aventi a oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di mediazione, secondo il regolamento del servizio di mediazione della Camera di Commercio di Modena con gli effetti previsti dal d.lgs. 28/2010. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qual-

siasi procedimento giudiziale o arbitrale.

TITOLO VIII SOCI SOVVENTORI

Art. 36

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo Terzo del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, nei limiti e secondo le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59. Possono essere ammessi quali soci sovventori le persone fisiche, le persone giuridiche, altri enti, società e soggetti diversi.

I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili, del valore nominale di Euro 25,00 venticinque e centesimi zero cadauna.

Detti conferimenti costituiscono il Fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

Art. 37

Salva diversa disposizione adottata dall'Assemblea dei soci in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. A tale fine il socio sovventore che intenda trasferire le proprie azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento sul soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvede ad indicarne altro gradito. Decorso inutilmente il predetto termine, il socio sarà libero di vendere all'acquirente da egli indicato.

Art. 38

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con apposita deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci con la quale devono essere stabiliti:

- 1- l'importo complessivo della emissione;
- 2- il diritto di partecipazione all'utile dell'esercizio e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni di sovvenzione, fermo restando che il tasso di loro remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti percentuali in più rispetto al dividendo assegnato ai soci cooperatori;
- 3- l'eventuale esclusione della clausola di gradimento di cui al precedente art. 37 ventidue del presente statuto;
- 4- l'eventuale esclusione o la limitazione del diritto di opzione a favore dei soci cooperatori sulle azioni di sovvenzione emesse, motivata dal Consiglio di amministrazione;
- 5- le modalità di attribuzione ai soci sovventori del diritto di voto nelle assemblee;
- 6- le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini della emissione dei titoli.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 39

A ciascun socio sovventore potrà essere attribuito nelle assemblee un numero di voti differenziato, in relazione ai conferimenti apportati, ma mai un numero di voti superiore a 5 cinque, secondo quanto stabilito dalla delibera di emissione.

Nel caso in cui il socio cooperatore sia anche socio sovventore, lo stesso avrà diritto a un solo voto quale socio cooperatore.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori.

In caso di riduzione del capitale in conseguenza di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei soci sovventori, dopo la riduzione del capitale conferito dai soci cooperatori.

Inoltre, in caso di scioglimento della Cooperativa, alle azioni di sovvenzione spetta il diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore.

Art. 40

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile ai soci sovventori è attribuito il diritto di recesso quando sia decorso il periodo minimo di 3 tre anni a decorrere dalla data di loro iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In questi casi, come nel caso di scioglimento della Cooperativa, il rimborso delle azioni di sovvenzione dovrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 e dopo avere detratto le eventuali perdite gravanti sul fondo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferibilità delle azioni.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 41

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

Art. 42

In caso di scioglimento della Società l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci, le eventuali attribuzioni a titolo di rivalutazione ai sensi dell'art. 7 della L. 59/92 o a titolo di ristorno, i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione previsti dall'art. 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

TITOLO X

CLAUSOLE MUTUALISTICHE

Art. 43

La Cooperativa osserva, ai sensi dell'art. 2514 c.c., le seguenti clausole mutualistiche:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

F.to: Luca Lolli

" : Tomaso Vezzi Notaio - sigillo -.

Copia conforme all'originale su ventisette pagine.

Modena, lì

23 di 23